

STATUTO

Centro Culturale Magnifica Humanitas APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta, sotto forma di associazione di promozione sociale, avente la seguente denominazione: **"Centro Culturale Magnifica Humanitas APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Patti (ME).

La variazione della Sede legale nello stesso comune non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, è libera, apartitica e apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di propri associati, di loro familiari o terzi in via principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, contraddistinte dalle rispettive lettere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

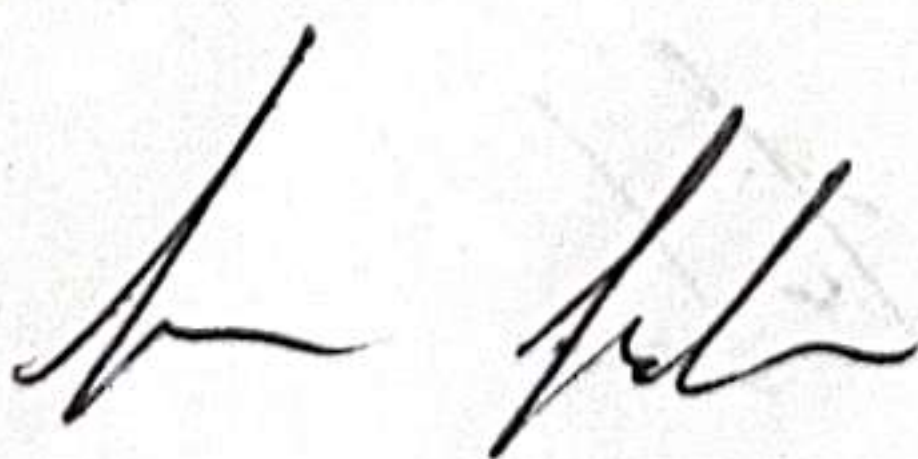
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali obiettivi e azioni di interesse generale anche svolgendo le seguenti attività:

- promuovere, organizzare e realizzare convegni, dibattiti, mostre, seminari, manifestazioni, ricerche di ogni tipo e quant'altro per il raggiungimento alle diffusione dei propri obiettivi culturali;
- istituire e gestire corsi di studio e conferenze per tutti i livelli, anche in collaborazione con università e scuole di ogni genere e grado nonché seminari per docenti studenti lavoratori;
- svolgere corsi di formazione, di aggiornamento culturale e professionale;
- organizzare gruppi di lavoro su problemi sociali, economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
- promuovere o curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di biografie o simili, produrre o divulgare audiovisivi, proiezioni o trasmissioni radiotelevisive o telematiche;
- effettuare attività di divulgazione della cultura e dell'arte;
- promuovere attività sociali, ricreative, turistiche anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico, naturale o religioso della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività culturali o educative;
- educare alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla soluzione non violenta dei conflitti, all'ascolto, alla mondialità e alla interculturalità;
- realizzare attività, progetti e iniziative di beneficenza anche mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente o all'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari possono essere anche non associati.

Art. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto per le associazioni di promozione sociale nel d.lgs 117/2017 e smi.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto su decisione dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

